SENTENZA N. 341/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74351** R.G., introdotto con ricorso in riassunzione, depositato in data 20.5.2024, ad istanza di **(omissis)**, (c.f(omissis), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Giovanni Rubinacci e Michele Maresca ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Aversa, viale della Libertà n. 14

(pec: sl.rubinacci@pec.it; michelemaresca@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il

Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

avverso

la comunicazione di debito del 12.4.2023 con cui l'INPS comunicava la corresponsione sulla pensione di reversibilità in godimento per il periodo dall'1.1.2011 al 30.4.2023 dell'importo lordo non dovuto di euro 7.012,63

ai fini del riconoscimento

del diritto all'irripetibilità dell'indebito nonché alla restituzione degli importi *medio tempore* trattenuti

FATTO

L'odierna ricorrente rappresenta quanto segue:

- di essere titolare di pensione di reversibilità cat. SOCTPS n. 08177962, in qualità di coniuge superstite di (omissis) deceduto il 2.12.2010, nonché titolare di pensione VOCTPS n. 10183658;

- che, con missiva del 12.4.2023, l'INPS le comunicava la corresponsione sulla menzionata pensione di reversibilità per il periodo dall' 1.1.2011 al 30.4.2023 dell'importo lordo non dovuto di euro 7.012,63 (netto da restituire euro 5.992,83);

- a partire da maggio 2023 l'Ente previdenziale iniziava ad applicare trattenute mensili per il recupero dell'accertato indebito;

- ritenendosi ingiustamente lesa, con ricorso in riassunzione, a seguito di pronuncia di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, adiva questa Corte in data 20.5.2024 censurando l'illegittimità del provvedimento di recupero per assoluta carenza di motivazione ed insussistenza dell'indebito sostenendo l'irripetibilità delle somme corrisposte per effetto di un affidamento in buona fede consolidatosi nel tempo in oltre un decennio. Chiedeva, infine, la condanna dell'Ente alla restituzione delle somme recuperate con inibizione per ogni trattenuta futura; il tutto con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari unitamente alla condanna *ex* art. 96, comma 3, c.p.c.

In subordine, domandava di autorizzare il recupero, ai sensi dell'art. 13 l. n. 412/1991, non oltre il secondo anno antecedente a quello della verifica.

Con comparsa del 6.6.2025, l'INPS si costituiva in giudizio per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, chiedendo, in subordine, dichiararsi la cessazione della materia per l'indebito maturato sino alla data del 31.12.2020, con

reiezione del ricorso per il periodo successivo e condanna alle spese.

Alla pubblica udienza del 16.6.2025, presenti l'avv. Michele Maresca per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. D'intesa con le parti, il Giudice ha disposto il rinvio della discussione della causa all'udienza del 3.11.2025 – ore 10:00.

Con note dell'8.10.2025 la difesa di parte ricorrente, nel contestare le argomentazioni formulate dall'INPS nella comparsa di risposta, insisteva per l'irripetibilità dell'indebito in ragione della buona fede dell'interessata e del legittimo affidamento maturato evidenziando, altresì, la violazione del termine decadenziale di cui all'art. 13, comma 2, l. n. 412/1991 e concludendo come in atti.

All'odierna pubblica udienza, l'avv. Giovanni Rubinacci per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS si sono riportati al contenuto delle proprie pretese chiedendone l'accoglimento.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. Parte ricorrente, titolare del trattamento pensionistico di reversibilità categoria SOCTPS n. 08177962, con decorrenza 1.1.2011, ha adito questo Giudice, a seguito di sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione

emessa dal Tribunale di Napoli Nord, per ottenere che fosse dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'indebito di euro 7.012,63 relativo al periodo 1.1.2011 al 30.04.2023, inviata dall'INPS di Caserta con raccomandata del 12.04.2023.

Ha eccepito che la percezione delle somme è avvenuta in buona fede, che aveva messo a conoscenza l'INPS dei propri redditi, e che, quindi, l'indebito era irripetibile.

2. In via pregiudiziale ed assorbente dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario sulla base del principio, affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con ordinanza n. 9443/2025, del 10.4.2025. Tale principio di carattere generale, che individua nel Giudice ordinario il Giudice munito di giurisdizione, risulta applicabile anche alla vicenda in esame, permettendo a questo Giudice contabile di dichiarare direttamente la propria carenza di giurisdizione senza l'obbligo di sollevare conflitto negativo dinanzi alle Sezioni Unite, nonostante la precedente declinatoria di difetto di giurisdizione pronunciata, nel caso di specie, dal Tribunale ordinario di Napoli Nord, in data 24.5.2023.

Ciò in ragione della valenza generale del principio scolpito dalla Sezioni Unite con la menzionata ordinanza

n. 9443/2025 in altra identica fattispecie. Detta pronuncia, infatti, "*in tema di restituzione di ratei di pensione riscossi dagli eredi nel periodo successivo alla morte del pensionato (già dipendente pubblico), ha affermato che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferente alla sola fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito promossa dall'INPS, rispetto alle somme versate dopo il decesso, e non alla determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico*".

Ha precisato, al riguardo, che deve essere tenuta distinta "*l'azione diretta ad accertare la illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l'an e il quantum del rapporto pensionistico, dall'azione che mira a determinare esattamente l'an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile*".

In altri termini, le Sezioni Unite hanno stabilito che, ove la controversia riguardi la legittimità dell'azione di recupero di un indebito pensionistico e non la determinazione dell'ammontare del trattamento

pensionistico, la giurisdizione si radichi sempre in favore del Giudice ordinario.

3. L'affermato principio rinviene, dunque, puntuale applicazione anche nella fattispecie in esame in cui parte ricorrente si è rivolta a questo Giudice contabile per ottenere che fosse accertata proprio l'illegittimità dell'azione intrapresa dall'INPS per il recupero dell'asserito indebito sui ratei di pensione di reversibilità, con richiesta di condanna dell'Istituto previdenziale alla restituzione di quanto *medio tempore* trattenuto.

Pertanto, a fronte del pronunciamento in punto di giurisdizione da parte delle Sezioni Unite, in altra identica fattispecie, non occorre che questo Giudice contabile sollevi alcun conflitto negativo di giurisdizione potendo limitarsi a declinare *sic et simpliciter* la propria giurisdizione a beneficio del Giudice ordinario sulla base del generale principio scolpito dalla Corte di Cassazione.

4. Per le ragioni illustrate, si dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario.

5. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania nella persona del Giudice unico dott. Gabriele Pepe, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario;

2. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 3 novembre 2025.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 05.11.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale